

SINDACALE

25.03.2022 – 191 - 144 (SL2168)

Oggetto: C.c.p.l. 28/11/19 - EVR per anno 2022

Con riferimento all'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) relativo all'anno 2022, si comunica che il 14 marzo 2022 l'ACER e le Organizzazioni Sindacali Provinciali hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione degli importi erogabili nel territorio di Roma e Provincia.

Tale verifica è stata effettuata raffrontando il triennio 2021/2020/2019 con il triennio 2020/2019/2018 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.

Ricordiamo in proposito che l'importo di EVR che ciascuna azienda deve concretamente erogare ai propri dipendenti è determinato di anno in anno in base ai risultati di due verifiche: a quella effettuata dalle parti sociali territoriali deve seguire, infatti, una verifica a livello aziendale.

**Ciascuna impresa, pertanto, deve ora procedere al raffronto su base triennale dei seguenti due parametri aziendali:**

- **Ore denunciate in Cassa Edile** – al netto delle ore di CIG (o in alternativa, per le imprese che non abbiano operai alle proprie dipendenze, ore lavorate, come registrate sul libro unico del lavoro);
- **Volume d'affari IVA**, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

**Ai fini della verifica dei parametri aziendali relativa al 2022, le imprese prenderanno a riferimento il triennio 2021/2020/2019, confrontandolo con quello 2020/2019/2018.**

Come sopra indicato, sempre con riferimento al 2022, l'esito di tale verifica può dare luogo a una delle seguenti situazioni:

- a) **Se entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi**, l'azienda eroga l'EVR nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018 (**cf. tabella A**);
- b) **Se uno dei due parametri aziendali risulta negativo**, l'azienda eroga l'EVR nella misura del 65% del suddetto 4% (**cf. tabella B**).
- c) **Se entrambi i parametri risultano negativi**, l'azienda non eroga l'EVR.

<b>Tabella A</b>	
<b>IMPRESE CON ENTRAMBI I PARAMETRI AZIENDALI PARI O POSITIVI</b>	
<b>Misura di EVR a livello provinciale (4% dei minimi in vigore al 01/07/2018)</b>	
<b>IMPIEGATI – Valori mensili</b>	
7° livello – Quadri e 1^ categoria super	€ 68,83
6° livello – 1^ categoria	€ 61,95
5° livello – 2^ categoria	€ 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello	€ 48,18
3° livello – 3^ categoria	€ 44,74
2° livello – 4^ categoria	€ 40,26
1° livello – 4^ categoria primo impiego	€ 34,41
<b>OPERAI – Valori orari</b>	
Operai di produzione	
4° livello – operaio di 4° livello	€ 0,28
3° livello – operaio specializzato	€ 0,26
2° livello – operaio qualificato	€ 0,23
1° livello – operaio comune	€ 0,20
Operai discontinui	
Guardiani (art. 6)	€ 0,18
Guardiani con alloggio (art. 6)	€ 0,16
<b>Tabella B</b>	
<b>IMPRESE CON UN PARAMETRO AZIENDALE NEGATIVO</b>	
<b>65% dell'EVR fissato a livello provinciale (cfr. Tab. A)</b>	
<b>IMPIEGATI – Valori mensili</b>	
7° livello – Quadri e 1^ categoria super	€ 44,74
6° livello – 1^ categoria	€ 40,27
5° livello – 2^ categoria	€ 33,55
4° livello – Impiegati di 4° livello	€ 31,32
3° livello – 3^ categoria	€ 29,08
2° livello – 4^ categoria	€ 26,17
1° livello – 4^ categoria primo impiego	€ 22,37
<b>OPERAI – Valori orari</b>	
Operai di produzione	
4° livello – operaio di 4° livello	€ 0,18
3° livello – operaio specializzato	€ 0,17
2° livello – operaio qualificato	€ 0,15
1° livello – operaio comune	€ 0,13
Operai discontinui	
Guardiani (art. 6)	€ 0,12
Guardiani con alloggio (art. 6)	€ 0,10

**L'impresa che, per il 2022, corrisponde ai propri dipendenti l'EVR nella misura ridotta di cui alla soprastante tabella B o che non corrisponde l'EVR, deve inviare entro il 15 maggio 2022 un'apposita autodichiarazione all'ACER e alla Cassa Edile di Roma e provincia, dandone comunicazione alle r.s.a. o r.s.u. laddove costituite.**

Tale autodichiarazione ha per oggetto il non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali e deve essere resa utilizzando il fac-simile allegato alla presente e trasmettendo, altresì, la documentazione relativa ai trienni di riferimento.

**L'autodichiarazione deve essere inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:**

- [acersindacale@pec.it](mailto:acersindacale@pec.it);
- [info.rm00@postepec.cassaedile.it](mailto:info.rm00@postepec.cassaedile.it).

Si chiede cortesemente di riportare nell'oggetto dell'email la dicitura "Autodichiarazione EVR anno 2022".

Successivamente alla predetta scadenza e comunque entro il 30 maggio 2022, l'ACER informerà le Organizzazioni Sindacali Provinciali delle autodichiarazioni ricevute dalle imprese. Entro i successivi 15 giorni, **l'ACER e le predette Organizzazioni Sindacali si incontreranno, se richiesto da queste ultime, per la verifica di tali autodichiarazioni**, che comunque sarà effettuata esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA delle imprese nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate (o del libro unico del lavoro, nel caso di aziende che abbiano alle dipendenze soltanto impiegati).

Si precisa che l'EVR, come sopra determinato, spetta per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Pertanto, all'esito della verifica aziendale, con la prima retribuzione utile, le imprese dovranno corrispondere ai propri dipendenti anche l'EVR spettante per i mesi precedenti a partire da gennaio 2022, oltre che ovviamente quello spettante per il mese corrente.

Si segnala che il CCNL disciplina la specifica fattispecie delle imprese di nuova costituzione: tali aziende devono erogare l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale, di cui alla soprastante tabella A. Ai fini della verifica dei parametri aziendali, il raffronto sarà poi effettuato anno su anno e biennio su biennio, fino al raggiungimento del triennio.

Si ricorda che, per espressa disposizione del CCNL, l'EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso il TFR.

Infine, per quanto riguarda la tassazione separata così come prevista dalla normativa per le erogazioni premiali, segnaliamo che le imprese dovranno rendere telematicamente, prima dell'effettiva erogazione dell'EVR, la c.d. "dichiarazione di conformità", collegandosi al portale web cliclavoro, nella sezione '[Deposito telematico contratti](#)'. Una volta effettuato l'accesso tramite SPID, è necessario: inserire il codice **20191217121326760** corrispondente al nostro contratto collettivo provinciale > modifica > completare il quadro DPP con i dati riguardanti l'azienda. In particolare dovranno essere compilati i seguenti campi:

- Sezione 3: Beneficiari - indicare il numero dei lavoratori a cui si erogherà l'EVR e l'anno di riferimento;
- Sezione 4: Premio (euro) - indicare la stima del valore annuo pro capite del premio;
- Sezione 5: Obiettivi – indicare Produttività e Redditività;
- Sezione 6: Indicatori previsti nel contratto - mettere un flag alla voce n. 2)
- Sezione 8: Partecipazione agli utili dell'impresa - Selezionare "NO"

Il Servizio Sindacale e Lavoro della scrivente è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Direttore Generale  
Dott. Pierluigi Cipollone

All.: c.s.  
MB/GP/lo